ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/17/CEE IN MATERIA DI RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Art. 5

Apertura delle procedure di liquidazione - Informazione delle autorità di vigilanza

All'articolo 66 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.". All'articolo 77 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. L'ISVAP informa immediatamente le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri dell'avvenuta adozione di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonche' degli effetti che tale procedura comporta, in base alla normativa nazionale.".

Versione in vigore dal 14 maggio 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione
Estremi	Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-93-2003/art-5-apertura-delle-procedure-di-liquidazione-informazione-delle-autorita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it